

www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

Roma, 17 Ottobre 2012

CIRCOLARE N. 16/2012

Prot. 146/2012

Sez. II/1

A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI LORO SEDI

Oggetto: <u>Corte Cassazione Sez. Lavoro – Sentenza n. 19234/2011 –</u> <u>Licenziamento per superamento del periodo di comporto.</u>

Si segnala all'attenzione degli Associati la sopra evidenziata sentenza, in materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto nel settore vigilanza privata. Il contenzioso riguarda il caso di una GPG licenziata ai sensi del vigente CCNL, per superamento del periodo di comporto c.d. breve (periodo di 240 giorni di malattia riferibile a più episodi morbosi nell'anno solare), impugnato dal lavoratore che assumeva di aver diritto al comporto c.d. lungo avendo, prima dell'irrogazione del licenziamento, comunicato all'azienda di voler usufruire del c.d. comporto lungo 300 giorni, senza però allegare un certificato medico attestante l'unicità dell'episodio morboso, pur se sollecitato dall'azienda.

In tale sentenza la Corte, nel confermare il licenziamento, ha stabilito due rilevanti principi:

- a) che per avere diritto alla conservazione del posto di lavoro fino a 300 giorni di malattia, il lavoratore deve allegare prima di aver totalizzato 240 giorni di assenza una specifica certificazione medica che attesti espressamente l'unicità dell'episodio morboso;
- b) che non incombe sul datore di lavoro alcun dovere di avvertire il lavoratore assente per malattia, che il periodo di conservazione del posto di lavoro sta per scadere, essendo il lavoratore in grado anche con l'assistenza del sindacato di effettuare la somma dei giorni di assenza per malattia e verificare se il periodo di conservazione del posto sta per scadere.

Distinti saluti.

Commissione Sindacale ASSIV (Avv. Giovanni Pollicelli)

